



COMUNE DI RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA
Piazza Farini n. 1 – 48026 RUSSI (RA)
Tel. 0544/587611 – Fax 0544/582126
COD. FISC./P. IVA 00246880397
p.e.c.: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – PROCEDURA APERTA TELEMATICA – CIG: 94276517B7

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Russi per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027.

Stazione appaltante: COMUNE DI RUSSI.

Procedura di affidamento: procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60, 52 e 58 del D.lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”).

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 (**di seguito Codice**), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come specificato nel successivo paragrafo 17.

Tipologia: Appalto pubblico di servizi che si riferiscono al CPV: **66600000-6 – Servizio di tesoreria.**

Valore globale lordo stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le forme di opzione di cui al successivo paragrafo 3: Euro 78.804,00.

Data e ora di scadenza di PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 11/11/2022 alle ore 12.00

Data e ora della prima seduta pubblica di gara - apertura documentazione amministrativa: **il giorno 21/11/2022 ore 12.00.**

Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I: **il giorno 17/10/2022 – Gazzetta ufficiale – V serie speciale.**

Bando pubblicato sul “Profilo del committente della stazione appaltante” del Comune di Russi.

Bando pubblicato anche all'indirizzo <https://portaleappalti.comune.cervia.ra.it/PortaleAppalti> in data: 17/10/2022.

Con determinazione n. 683 del 01/06/2021 del Comune di Cervia e determinazione n. 219 del 01/06/2021 del Comune di Russi è stato approvato l'accordo tra il Comune di Russi ed il Comune di Cervia per l'utilizzo della piattaforma “Portale appalti” del Comune di Cervia ai fini dell'esperimento di procedure di gara negoziate ai sensi del D.lgs 50/2016 promosse dal Comune di Russi.

Il presente bando e disciplinare di gara è redatto in coerenza del Bando tipo n. 1/2021 approvato da ANAC con delibera n. 154 del 16 marzo 2022, fatte salve le specificità legate all'oggetto dell'appalto, le disapplicazioni coerenti con la sentenza della CGUE (sentenza della CGUE del 28/04/2022 – C-642/2020).

INDICE DEL DISCIPLINARE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
 - 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
 - 1.2 DOTAZIONI TECNICHE
 - 1.3 IDENTIFICAZIONE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1 DOCUMENTI DI GARA .
 - 2.2 CHIARIMENTI

- 2.3 COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
 - 3.1 DURATA
 - 3.2 OPZIONI E RINNOVI
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. REQUISITI GENERALI
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
 - 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
 - 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
 - 6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .
 - 6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. GARANZIA PROVVISORIA
10. SOPRALLUOGO
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
 - 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
 - 14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 67
 - 14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
 - 14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
15. OFFERTA TECNICA
16. OFFERTA ECONOMICA
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
 - 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
 - 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
 - 17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE .
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
25. CODICE DI COMPORTAMENTO
26. ACCESSO AGLI ATTI
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

Il Comune di Russi, in esecuzione della **Determinazione n. 437 del 10/10/2022**, **Determinazione n. 439 del 13/10/2022** e **n. 458 del 14/10/2022**, ha disposto di affidare l'appalto riguardante il **Servizio di Tesoreria del Comune di Russi per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027** con possibilità di proroga tecnica.

Il luogo di svolgimento del servizio è il **territorio del Comune di Russi** - codice NUTS ITH57.

Il Responsabile Unico del Procedimento - Art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è: Dott. Omar Laghi

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica, come in seguito dettagliatamente indicato, mediante apposito sistema informatico (di seguito "**piattaforma telematica**") accessibile all'indirizzo <https://portaleappalti.comune.cervia.ra.it/PortaleAppalti>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La piattaforma è sempre accessibile (non vi sono limiti di accesso legati all'orario).

La componente della piattaforma telematica rivolta ad offrire funzionalità specifiche agli operatori economici verrà di seguito indicata anche come **“portale appalti”** nell'ambito del quale sono consultabili i seguenti manuali di istruzione per gli operatori economici stessi (parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara):

- nella sezione Informazioni - Accesso area riservata, il **manuale Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti**;
- nella sezione Informazioni - Istruzioni e Manuali, il **manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche**.

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente disciplinare, prevalgono sempre queste ultime.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali precitati.

In caso di **mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa**, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei precitati manuali che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Si precisa che per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è necessario che tutti gli operatori interessati siano in possesso della **dotazione informatica** (hardware e software) indicata al paragrafo 2 del Manuale *Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti* .

Si segnala, in particolare, la necessità di essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura,

una **firma digitale** generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 e dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.lgs. 82/2005 s.m.i.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il **formato di firma digitale CADES (.p7m)**.

Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, verranno considerati come carenti di sottoscrizione qualora siano firmati con certificati di firma digitale **non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID**.

Quindi ogniqualvolta nel presente disciplinare di gara si richieda un documento firmato digitalmente gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sul portale appalti dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso (**per i singoli file il limite è di 50 MG mentre l'intera busta telematica il limite è di 100 MG**). In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente **registrarsi** sul **Portale Appalti** - raggiungibile all'indirizzo sopra indicato.

La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune di Russi. Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) **presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** da indicarsi nell'apposito campo dei form di registrazione.

Qualora gli operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC erraneo o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata, si assumeranno l'intera responsabilità del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 58, comma 5, del D.lgs. 50/2016 o delle altre PEC di notifica di comunicazioni inserite dalla stazione appaltante nell'area Comunicazioni della piattaforma telematica.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione.

Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata **presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**. In caso di errore, come sopra indicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica di avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste della stazione appaltante nell'area comunicazioni del Portale e non potranno ricevere la notifica di corretto recepimento dell'offerta alla piattaforma telematica.

Con il completamento della registrazione gli operatori economici accetteranno integralmente le *Regole di utilizzo della piattaforma telematica* visionabili nelle pagine del Portale dopo la compilazione dei form richiesti per la registrazione.

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il **consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, **l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese, il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse

Economico (di seguito, "GEIE").

PRESENTAZIONE DI OFFERTA

Una volta eseguita la registrazione l'operatore dovrà **accedere alla propria AREA RISERVATA, selezionare la gara oggetto del presente disciplinare** (identificabile tramite l'oggetto e/o il codice CIG) e procedere alla presentazione dell'offerta seguendo le indicazioni contenute al paragrafo 4 della "*Guida alla presentazione di offerte telematiche*".

Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata 'Forma di partecipazione' dovrà indicare 'Sì' al quesito "L'impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?" e proseguire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento.

Gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite il portale appalti, riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione/profilazione, dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La **documentazione di gara** comprende:

- **il Progetto ai sensi dell'art. 23 del Codice comprensivo dei seguenti documenti (di seguito Progetto):**

- 1) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- 2) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del D.lgs. n. 81 del 2008;
- 3) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
- 4) Indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
- 5) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio
- 6) Convenzione;

- il presente bando e **disciplinare di gara**;

- la domanda di partecipazione (**Allegato 1**);

- il DGUE (**Allegato 2**);

- Indicazione rappresentanti (**Allegato 3**);

- Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 4 e 5 del Codice (**Allegato 3-bis**);

- Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice (**Allegato 3-ter**);

- Dichiarazione dell'impresa ausiliaria nel caso in cui il concorrente utilizzi l'istituto dell'avvalimento (**Allegato 4**);

- Fac-simile offerta economica (**Allegato 5**);

- Fac-simile offerta tecnica (**Allegato 6**);

- Imposta di bollo:

- MOD. F23 EDITABILE per assolvimento imposta di bollo;
- Istruzioni per MOD.F23;
- MOD. attestazione avvenuto assolvimento imposta di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolva l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno).

messi a disposizione gratuitamente, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara sulla GURI, in accesso gratuito, illimitato e diretto sul "Profilo del committente" del Comune di Russi e all'indirizzo: <https://portaleappalti.comune.cervia.ra.it/PortaleAppalti>.

Gli atti della procedura di affidamento di cui all'art. 29 del Codice vengono progressivamente pubblicati sul "Profilo del committente" del Comune di Russi e all'indirizzo <https://portaleappalti.comune.cervia.ra.it/PortaleAppalti> nella specifica scheda relativa all'appalto (cliccare visualizza scheda), vedere sezione "[Documentazione di gara](#)" e sezione denominata "[Atti e documenti \(art.29 c.1 D.lgs 50/2016\)](#)".

Nel caso di contrasto fra le disposizioni previste nel presente bando e disciplinare e quelle indicate nel capitolato speciale relativamente alla procedura di gara, prevale quanto previsto nel presente bando e disciplinare.

2.2 CHIARIMENTI

I concorrenti (a seguito della registrazione sulla piattaforma) potranno inviare richieste di chiarimenti tramite la propria Area Riservata della piattaforma telematica **entro e non oltre il 02/11/2022 ore 12.00**.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti (ove presentate in tempo utile) e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente **fino al 04/11/2022**.

Le risposte alle richieste di chiarimenti “di interesse generale” saranno pubblicate sul “Profilo del committente” del Comune di Russi e al link: <https://portaleappalti.comune.cervia.ra.it/PortaleAppalti>, nella specifica scheda relativa all'appalto in oggetto indicato.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e il sito istituzionale del Comune di Russi.

È possibile ottenere informazioni informali in di natura tecnica sul presente appalto rivolgendosi a:

Dott. Omar Laghi – Responsabile Area Servizi Finanziari

E-mail: ragioneria@comune.russi.ra.it

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

L'indirizzo PEC **presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** indicato dagli operatori economici offerenti al momento della profilazione/registrazione nel portale appalti sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 6, del Codice, per le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 76.

Trattandosi di gara telematica, le relative comunicazioni - comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice e la comunicazione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ai sensi dell'art. 29, comma 1, terzo periodo, del Codice – saranno effettuate agli operatori tramite il portale appalti e saranno da questi visibili e reperibili nell'area riservata (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) del portale appalti stesso.

Per tutte le comunicazioni e richieste inoltrate dalla stazione appaltante agli operatori economici offerenti tramite il portale appalti, comprese anche le comunicazioni di cui al periodo precedente, sarà spedito un avviso tramite PEC, **all'indirizzo indicato dall'operatore al momento della profilazione/registrazione**, che informerà gli operatori stessi dell'avvenuta immissione nel portale appalti di comunicazioni e/o richieste e dei relativi oggetti. **Al proposito è responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nel portale appalti (entrando nell'Area riservata, nell'Area personale, sezione “Profilo” - “I tuoi dati”) fra i propri dati di profilazione, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.**

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerente la presente procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante PEC agli indirizzi recuperati d'ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'Area riservata del portale appalti (nell'Area personale, sezione “Servizi” - “Comunicazioni”) e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prendere sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l'avanzamento.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.lgs. n. 18/08/00, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Si rinvia comunque a quanto previsto dalla convenzione.

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto il servizio di tesoreria non è soggetto per sua natura a suddivisione in lotti funzionali (si veda quanto espresso nel "Progetto").

Il **canone**, da intendersi come prezzo del servizio, non potrà superare l'importo annuo di Euro 8.000,00, al netto di IVA di legge, se dovuta.

L'importo annuale è stimato in **€ 13.134,00 di cui € 8.000,00 per il canone oltre ad € 5.134,00 per le spese – commissioni - interessi e altre forme di remunerazione al netto di IVA di legge, se dovuta.**

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza DUVRI non soggetti a ribasso per l'intero appalto è pari a **€ 0,00** (per le motivazioni si rimanda al "Progetto").

L'importo complessivo, con riferimento alla durata quinquennale, è stimato in **€ 65.670,00 (al netto di IVA di legge se dovuta).**

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 23, comma 16 ed art. 95, comma 10, del Codice, trattandosi di servizi avente natura intellettuale non sono specificamente indicati i costi della manodopera.

Ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b) del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle **opzioni di cui al successivo paragrafo 3.2** è di Euro **78.804,00** comprensivo proroga tecnica oltre IVA di legge, se dovuta.

L'appalto è finanziato con risorse di parte corrente stanziata nel bilancio di previsione del Comune di Russi.

Si precisa che l'oggetto del presente appalto **non è suddiviso in prestazioni principali e prestazioni secondarie** in quanto le prestazioni previste così come descritte in dettaglio nella convenzione, sono di natura sostanzialmente omogenea. Pertanto, l'unico tipo di raggruppamento ammissibile per le ragioni sopra esposte è quello di tipo orizzontale.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le opzioni) è di 5 anni, decorrenti dalla data del 01/01/2023 e con scadenza al 31/12/2027.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32 – comma 13 D.lgs. 50/2016, secondo le prescrizioni del dettato normativo.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

OPZIONE DI RINNOVO DEL CONTRATTO

Non previsto.

PROROGA TECNICA

Ai sensi dell'art. 2 delle convenzione, la durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere prolungata al massimo per 12 mesi, vale a dire per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.

Importo stimato: Euro 13.134,00 (IVA inclusa).

Le opzioni di cui ai precedenti punti rappresentano un diritto potestativo della stazione appaltante e pertanto, nel caso in cui la stessa decida di avvalersene, l'appaltatore sarà obbligato a darvi seguito mentre nel caso in cui la stazione appaltante decida di non richiederle l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni **di cui agli artt. 47 e 48 del Codice**.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti di seguito. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

A) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

B) Essere una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 385/1993, ai sensi dell'art. 208, c. 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

oppure

Rientrare tra gli altri soggetti abilitati per legge a svolgere il servizio di tesoreria, di cui all'art. 208, c. 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 267/2000.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

C) Il concorrente deve aver eseguito in via continuativa, per l'intero periodo 01/01/2018 – 31/12/2021 senza alcuna interruzione, almeno n. 1 servizio di tesoreria a favore di un Comune o di un Unione di Comuni o una Provincia con popolazione non inferiore a 10.000 (diecimila) abitanti.

Il requisito di capacità tecnico-professionale richiesti sono finalizzati a garantire l'esperienza e l'affidabilità del Concorrente nell'esecuzione del servizio.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I **requisiti** di cui al **punto 6.1 lett. A) - B)** devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente **punto 6.3 lett. C)** deve essere posseduto dalla mandataria.

Qualificazione e quota di partecipazione/esecuzione

Non è richiesta la corrispondenza fra requisiti dimostrati in fase di qualificazione da una parte e la quota di partecipazione/esecuzione dall'altra.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti** di cui al **punto 6.1 lett. a1) lett. a2)** devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6.6 REQUISITI DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 100 DEL D.LGS. N. 50/2016

Il soggetto aggiudicatario dovrà:

- attivare, fin dal primo giorno di decorrenza del contratto, e mantenere per tutta la durata dello stesso, almeno uno sportello bancario nel territorio del Comune di Russi già operativo o se non operativo impegnarsi in caso di aggiudicazione ad averne uno disponibile entro 30 gg dalla consegna del servizio. Ciascuno sportello territoriale

dovrà fungere da "Sportello di Tesoreria" per l'ente al fine di garantire un'adeguata copertura dei servizi di pagamento/incasso rivolto all'utenza con presenza di almeno un operatore per l'intero orario di apertura quotidiana;

- dalla data di decorrenza dell'affidamento, proseguire senza soluzione di continuità la gestione informatizzata degli ordinativi;
- operare, fin dal primo giorno di decorrenza del contratto, secondo gli standard nazionali previsti dal circuito PagoPA, con il collegamento al Nodo dei pagamenti;
- garantire che il servizio venga svolto secondo principi etici con particolare riferimento alla necessità di non far confluire i fondi di tesoreria e gli utili derivanti dalla gestione del servizio in oggetto, nel canale della produzione e commercio degli armamenti e in attività gravemente lesive della salute, dell'ambiente, della tutela dei minori e dell'infanzia, o fondate sulla repressione delle libertà civili. Il Tesoriere è tenuto, con cadenza annuale, a presentare una relazione esplicativa in ordine all'assolvimento dell'obbligazione;
- provvedere all'installazione gratuita di almeno 4 postazioni POS presso la sede indicata dall'Ente, abilitate alla gestione degli incassi mediante PagoBancomat, carte di credito e debito attive sui principali circuiti (VISA, MASTERCARD, ...);
- messa a disposizione, gratuitamente, di un sistema di gestione "home banking".

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti tecnico professionali di cui al **punto 6.3** anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente **sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento

8. SUBAPPALTO

È vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una:

A) una garanzia provvisoria come definita ai sensi dell'articolo 93 del Codice costituita a favore del Comune di Russi, pari al 2% del prezzo complessivo quinquennale posto a base di gara (Euro 1.576,08). Si

applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;

B) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria **copre** la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. **Si veda Consiglio di stato, Adunanza Plenaria del 26/04/2022 n. 7.**

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia può essere costituita, a scelta del concorrente:

a) con bonifico bancario presso il Tesoriere Comunale **Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.** - Sede di Ravenna utilizzando le seguenti coordinate IBAN: **IT82 P 06270 13199 T20990000901** precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed indicando il CIG (codice identificativo della gara) e l'oggetto dell'appalto. In questo caso è sufficiente caricare a sistema la copia scansionata della ricevuta bancaria di deposito della somma; il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso;

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. In questo caso è sufficiente caricare a sistema la copia scansionata della ricevuta recante gli estremi della garanzia provvisoria costituita e la relativa causale;

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa **deve avere i seguenti requisiti:**

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Comune di Russi);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;

d) avere validità per almeno 180 dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice

civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

h) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

Anche la garanzia costituita in contanti, con bonifico o con assegni circolari o in titoli di debito deve essere corredata dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi di legge al concorrente se aggiudicatario.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- (*in caso di garanzia nativa digitale*) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);

- (*in caso di garanzia nativa analogica*) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti (**Modello 1**).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione **del sistema di qualità** di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata - oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria **verrà svincolata**, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10. SOPRALLUOGO

Stante la particolare natura dei servizi oggetto del presente appalto **non si richiede l'effettuazione di un sopralluogo obbligatorio.**

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C. NON RICHIESTO.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà pervenire, **esclusivamente attraverso la Piattaforma** e con le modalità telematiche previste dalla stessa: <https://portaleappalti.comune.cervia.ra.it/PortaleAppalti> con Accesso alla propria Area Riservata **a pena di irricevibilità, entro il termine**

delle ore 12:00 del giorno 11/11/2022

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Le offerte tardive non potranno essere acquisite dalla piattaforma telematica e pertanto saranno considerate escluse ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Gli operatori economici che presenteranno offerta rispettando le regole della piattaforma telematica riceveranno, subito dopo l'inoltro delle offerte stesse, una comunicazione via PEC all'indirizzo indicato all'atto della propria registrazione. In tale PEC sarà indicato il numero di protocollo acquisito dall'offerta presentata.

La piattaforma telematica garantisce la non modificabilità delle offerte presentate e la loro inaccessibilità prima del termine di scadenza stabilito per la presentazione delle stesse, nonché la loro conservazione ed integrità nelle successive fasi.

Entro il termine indicato per la presentazione delle offerte i concorrenti possono annullare l'offerta presentata e ripresentarla. Non saranno invece ammesse né integrazioni all'offerta già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta stessa. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Nel proseguo si utilizzerà il termine "busta" in senso logico-procedurale e non, ovviamente in senso fisico trattandosi di una procedura telematica.

In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti "buste":

- a) busta amministrativa - si veda paragrafo 14 del presente disciplinare**
- b) busta tecnica - si veda paragrafo 15 del presente disciplinare**
- c) busta economica - si veda paragrafo 16 del presente disciplinare**

La piattaforma telematica è strutturata in maniera tale che la stazione appaltante, tramite gli organi e gli uffici competenti, potrà "aprire" le buste in modo progressivo e consecutivo. Quindi con l'espressione "aprire" le "buste", trattandosi di procedura telematica si intende la fase procedurale/informatica di accesso per la prima volta ai file contenuti nella "busta" stessa e non ad una operazione fisica, come in caso di gara tradizionale con buste cartacee.

Si evidenzia che l'asterisco (*) posto a fianco di campi o file da caricare nelle pagine del portale appalti indica l'obbligatorietà della compilazione / caricamento degli stessi imposta dalla piattaforma telematica per procedere con le successive fasi. Tuttavia l'operatore economico, con riferimento alle dichiarazioni o documenti obbligatori, deve SEMPRE fare riferimento alle indicazioni del disciplinare di gara, tenendo conto della forma di

partecipazione e **allegare tutta la documentazione richiesta.**

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel presente disciplinare di gara, tenendo conto che la piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte (**"Fine ricezione offerte"**). Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con **adeguato anticipo** rispetto al termine perentorio di scadenza onde evitare la mancata trasmissione dell'offerta per decorso di tale termine.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno delle "buste" pertinenti. L'indicazione della propria offerta economica nell'ambito della "busta" A contenente la documentazione amministrativa **comporterà l'esclusione** per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi seguenti potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante. Anche le parti delle offerte tecniche e le offerte economiche potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante laddove presenti e disponibili sul portale appalti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Termini di vincolatività delle offerte

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Modalità di sottoscrizione digitale

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore **con firma digitale avente tutte caratteristiche**

prescritte nelle premesse del presente disciplinare.

Non necessità della produzione di copia di un documento identità

Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del D.P.R. n 445/2000 e dell'art. 65 del D.lgs. 82/2005 sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una copia scansionata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, **fissando un termine** a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta A - Amministrativa devono essere caricati i seguenti documenti:
--

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo **il modello di cui all'allegato n. 1 - domanda di partecipazione alla gara** e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito specificate. In seguito si useranno come sinonimi i termini domanda e istanza di partecipazione.

Per quanto riguarda **l'assolvimento dell'imposta di bollo** relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che

relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura di Euro 16,00.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) e il **CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20**.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. dichiarazioni atte ad individuare l'operatore singolo o associato concorrente e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20 (**premessa allegato 1**);

2. dichiarazioni relative al possesso dei **requisiti speciali** di cui ai punti **6.1 – 6.3** del presente disciplinare di gara (**allegato 1 – 1° Parte**);

Di seguito le altre dichiarazioni (**allegato 1 – 2° Parte**):

3. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e di obbligarsi ad assumere l'esecuzione del servizio secondo le condizioni stabilite nei documenti di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentata;

4-bis. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del Comune di Russi reperibile all'indirizzo: <https://www.comune.russi.ra.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalipiano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-dellillegalita>, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

5^{bis}). dichiara di impegnarsi a rispettare a pena di esclusione o di risoluzione del contratto il Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici pubblicato all'indirizzo: <https://www.comune.russi.ra.it/bandi-di-gara-e-appalti>;

6. di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti dalla convenzione nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

7. OMISSIS;

8. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina i cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

9. ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel disciplinare di gara (**paragrafo 29**) e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

10. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare **copia dell'offerta tecnica (o di specifiche parti di essa) e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale**. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, ed inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica;

11. dichiarazioni relative alle agevolazioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice;

12. dichiara che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del TUB previsto a seguito della modifica apportata al TUB stesso dall'art 28, comma 1, del D.lgs. 169/2012;

14.1.1 Alla domanda di partecipazione il concorrente allega a corredo:

a) **File relativo al PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016) relativo al concorrente firmato digitalmente oppure copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

Si precisa che:

i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;

ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

b) **Garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice da prodursi con le modalità precisate al precedente paragrafo 9;

c) **Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 relativa all'istanza di partecipazione:**

- **mediante il pagamento tramite il modello F23** dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [Home – Schede – Pagamenti – F23 - Come versare] - ove è presente anche un programma di compilazione per il Modello F23 on line [Home – Schede – Pagamenti – F23 - Software di compilazione F23].

Nella compilazione del modello F23 attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento Avvertenze per la compilazione del modello F23, nel sito dell'Agenzia delle Entrate al link sopra indicato

Oppure

- **acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nel portale copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del Mod. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto nelle premesse del presente disciplinare:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN PROCURATORE si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

i. in copia scansionata dell'originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure**, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

ii. **ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.**

oppure

nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo **secondo il Modello ALLEGATO 2.**

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. *Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.*

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Si veda anche punto 14.4 del presente disciplinare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 5 del al presente bando (Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE)**.

Fino all'aggiornamento del DGUE, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti:

- di cui **all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;**
- di cui **all'art. 80 comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice;**
- **ed in ordine al possesso dei requisiti di cui al quinto periodo del quarto comma dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 10 della L. 23/12/2021 n. 238.**

Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare (**l'allegato 3 - bis**) come esplicitato al successivo paragrafo **14.2.1**.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.

Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare **l'assenza o la presenza di eventuali** sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, **ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la data di invio del al presente bando, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione** utilizzando preferibilmente **l'allegato 3-ter**. In tal caso tali dichiarazioni devono essere **firmate digitalmente** da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'*idoneità professionale* di cui paragrafo 6.1 del presente disciplinare;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla *capacità economico-finanziaria* di cui al paragrafo 6.2 del presente disciplinare (**non richiesto dal presente bando e disciplinare**);
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla *capacità professionale e tecnica* di cui al paragrafo 6.3 del presente disciplinare;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai *sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale* (**non richiesto dal presente bando e disciplinare**).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il Documento di gara unico europeo firmato digitalmente, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.2.1 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Fino all'aggiornamento del DGUE ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative al DGUE, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

a. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (**utilizzando preferibilmente l'allegato 3**);

b. dichiara (utilizzando preferibilmente l'allegato 3-bis ed eventualmente l'allegato 3-ter):

- **tutte** le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre ;

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'**art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)** del Codice;

- al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'**art. 80 comma 5** del Codice (con particolare riferimento alle **lettere c), c-bis) e c-ter) e c-quater)**, tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc., senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante;

- le eventuali violazioni gravi agli obblighi **relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi** previdenziali ancorché non definitivamente accertate, al fine di consentire alla stazione appaltante le opportune valutazioni ai sensi del quinto periodo del quarto comma dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 **come modificato dall'art. 10 della L. 23/12/2021 n. 238.**

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti **a. e b.** del presente paragrafo 14.2.1 devono essere presentate per tutti i soggetti degli operatori economici indicati nella parte finale del precedente paragrafo 14.2 per i quali si richiede la presentazione del DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di R.T.I., dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc.).

Si precisa che nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche deve produrre per sé la suddetta (**utilizzando l'allegato 3-ter**).

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dichiarano inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (**Allegato 1- 3° parte**).

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il modello **Allegato 4)** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata

dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice resa compilando il modello **Allegato 4)** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a messi a disposizione dell'ausiliaria e le correlate risorse strumentali e umane; si veda quanto previsto dal paragrafo 7 del presente disciplinare in relazione all'avvalimento delle capacità tecnica professionale.

5) **PASSOE** dell'ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente. Il PASSOE comunque potrà essere allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa).

La presentazione di un PASSOE non conforme ai sensi della suddetta deliberazione o l'omessa presentazione del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione; trattandosi di elemento esigibile semplicemente sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti da parte della stazione appaltante.

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice**, preferibilmente utilizzando il modello Allegato 3) e gli allegati 3-bis ed eventualmente l'allegato 3-ter.

14.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 14.1 mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

i. *(se l'originale è un documento nativo digitale)* il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 14.1;

(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):

ii. una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel precedente punto 14.1 e dal legale rappresentante **di ciascun componente** del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

iii. copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti

temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima **(si veda, in particolare, l'allegato 1, punto relativo alle "dichiarazioni atte ad individuare l'operatore singolo o associato concorrente")**.

15. CONTENUTO DELLA "BUSTA" B – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce l'offerta tecnica, nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel **manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche**.

La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere l' Offerta Tecnica da presentarsi preferibilmente secondo il **Fac – simile Allegato 6)** predisposto dalla stazione appaltante, contenente le offerte relative ai criteri tabellari previsti al **paragrafo 17.1 del presente disciplinare di gara**.

L'offerta tecnica in ogni caso deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nella convenzione.

La suddetta offerta tecnica/relazione, da inserirsi nella busta B, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura

plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 14.1

La mancata produzione dell'offerta tecnica da inserire nella "busta" B comporterà l'**esclusione** dalla presente procedura di aggiudicazione.

Il concorrente verrà escluso qualora non presenti tutti gli elementi tabellari costituenti l'offerta tecnica. La mancata indicazione anche di uno solo degli elementi tecnici comporterà la non ammissione a valutazione dell'offerta economica, con conseguente esclusione del concorrente dalla gara, per incertezza assoluta dell'offerta.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente sul canone annuale.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di **indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.**

A tal fine la ditta concorrente deve quindi allegare una specifica dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza.

L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che la stazione appaltante, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc:) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutela.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica, nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel **manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche**.

La "busta" C deve contenere l'offerta economica come di seguito specificato.

Per la presente procedura di gara la stazione appaltante ha scelto per la formazione della busta economica, nell'ambito delle funzioni disponibili sulla piattaforma telematica, la modalità "**solo upload di documenti**", per cui il file contenente l'offerta economica dovrà essere predisposto dall'operatore economico contenendo quanto prescritto nel presente disciplinare, ed in particolare al presente paragrafo 16 utilizzando preferibilmente il modello **Allegato 5)** predisposto dalla stazione appaltante.

La Busta C offerta economica dovrà contenere: **l'offerta economica, da presentare preferibilmente secondo il modello Allegato 5.**

Si precisa che è richiesto che nell'ambito dell'offerta economica sia contenuta, **a pena di esclusione:**

a) la dichiarazione con cui si offre il ribasso percentuale da applicare al canone annuo (Euro 8.000,00) posto a base di gara; il **ribasso percentuale** deve essere indicato sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza tra gli importi indicati in lettere e quelli indicati in cifre, sarà ritenuto valido il **ribasso** più conveniente per la stazione appaltante.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si ribadisce che non si applica l'art. 95, comma 10 del D.lgs n. 50/2016 per quanto riguarda l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

La suddetta offerta economica, da inserirsi nella busta C, dovrà essere firmata digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 14.1.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si intenderanno come non presentate. L'operatore economico potrà modificare, cancellare e ritrasmettere la propria offerta entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta ("FINE RICEZIONE OFFERTE").

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La determinazione dei punteggi sarà effettuata come segue, ed in base agli criteri di valutazione e relativi punteggi di seguito indicati.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica, nel rispetto dei punteggi massimi di cui alla tabella sottostante:

	CRITERI	Ponderazione attribuita ai criteri di valutazione
A	Offerta tecnica	90
B	Offerta economica	10
	TOTALE PUNTI	100

I punteggi verranno caricati manualmente dalla commissione sulla piattaforma – pertanto non saranno calcolati automaticamente dalla stessa.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base di criteri esclusivamente tabellari elencati di seguito:

Criterio A1 – Tasso d'interesse passivo annuo applicato su eventuali anticipazioni di cassa - Punti max 10

Ribasso percentuale sullo Spread prefissato dell'1,5% da applicare al tasso debitore annuo sulle anticipazioni di cassa, da intendersi come punti percentuali per anno da applicare alla media, riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, dell'Euribor 3 mesi (base 365), **con un numero di decimali massimo di 3 (troncamento al terzo decimale).**

I 10 punti a disposizione saranno attribuiti con il criterio che segue.

In sede di valutazione delle offerte verrà assegnato il coefficiente da 0 a 1 secondo la formula che segue, precisando che nei calcoli relativi **alla formula** sotto riportata si terrà conto dei valori fino alla quinta cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Verrà assegnato il coefficiente 1 al concorrente che avrà offerto lo spread più basso. Per le altre offerte il coefficiente da assegnare sarà determinato secondo la seguente formula:

Punti	10
$C_x = RO/RM$	
dove:	

C_x = coefficiente attribuito al concorrente x	
RO = ribasso percentuale offerto dal concorrente x	
RM = ribasso percentuale più alto fra quelli presentati	
$P_x = 10 * C_x$	P_x =Punteggio attribuito

Conclusa l'operazione di calcolo dei coefficienti, verranno assegnati i **punteggi** ad ogni offerta, moltiplicando i coefficienti, con un massimo di cinque decimali, arrotondato all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, assegnati ad ogni concorrente, per il punteggio massimo di 10 punti previsti per l'Elemento A1.

Critero A2 – Tasso d'interesse attivo annuo sulla giacenza di cassa - Punti max 20

Spread da applicare al tasso creditore annuo sulla giacenza di cassa, da intendersi come punti percentuali per anno da applicare alla media, riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, dell'Euribor 3 mesi (base 365), con un numero di decimali massimo di 3 (**troncamento al terzo decimale**).

Il concorrente, a pena esclusione, non potrà offrire uno spread con segno negativo.

I 20 punti a disposizione saranno attribuiti con il criterio che segue.

In sede di valutazione delle offerte verrà assegnato il coefficiente da 0 a 1 secondo la formula che segue, precisando che nei calcoli relativi alla formula sotto riportata si terrà conto dei valori fino alla quinta cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Verrà assegnato il coefficiente 1 al concorrente che avrà offerto lo spread più alto. Per le altre offerte il coefficiente da assegnare sarà determinato secondo la seguente formula:

Punti	20
$C_x = \text{Spread concorrente } x / \text{Spread migliore}$	
dove:	
C_x = coefficiente attribuito al concorrente x	
Spread offerto dal concorrente x	
Spread migliore = spread più alto fra quelli presentati	
$P_x = 20 * C_x$	P_x =Punteggio attribuito

Conclusa l'operazione di calcolo dei coefficienti, verranno assegnati i punteggi ad ogni offerta, moltiplicando i coefficienti, con un massimo di cinque decimali, arrotondato all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, assegnati ad ogni concorrente, per il punteggio massimo di 20 punti previsti per l'Elemento A2.

Critero A3 – Commissioni a carico di terzi creditori per accrediti su conti correnti bancari su Istituti diversi dal Tesoriere - Punti max 10

Ribasso percentuale, unico, sui seguenti importi di commissione a base di gara, con un numero di decimali massimo di 3 (**troncamento al terzo decimale**):

- per bonifici di valore uguale o inferiore a € 2.500,00: importo commissione a base di gara pari a € 1,00
- per bonifici di valore superiore a € 2.500,01: importo commissione a base di gara pari a € 2,00

Sono esclusi i pagamenti di accredito stipendi che sono gratuiti.

In sede di valutazione delle offerte verrà assegnato il coefficiente da 0 a 1 secondo la formula che segue, precisando che nei calcoli relativi alla formula sotto riportata si terrà conto dei valori fino alla quinta cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Verrà assegnato il coefficiente 1 al concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale unico più alto da applicare ai prezzi unitari posti a base di gara (per bonifici di valore uguale o inferiore a € 2.500,00: importo commissione a base di gara pari a € 1,00; per bonifici di valore superiore a € 2.500,01: importo commissione a base di gara pari a € 2,00).

Per le altre offerte il coefficiente da assegnare sarà determinato secondo la seguente formula:

Punti	10
$Cx=RO/RM$	
dove:	
Cx = coefficiente attribuito al concorrente x	
RO = ribasso percentuale offerto dal concorrente x	
RM = ribasso percentuale più alto fra quelli presentati	
$Px = 10 * Cx$	Px =Punteggio attribuito

Conclusa l'operazione di calcolo dei coefficienti, verranno assegnati i punteggi ad ogni offerta, moltiplicando i coefficienti, con un massimo di cinque decimali, arrotondato all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, assegnati ad ogni concorrente, per il punteggio massimo di 10 punti previsti per l'Elemento A3.

Critero A4 – Commissioni a carico dell'ente per la riscossione delle entrate comunali a mezzo SDD - Punti max 25

Ribasso percentuale su importo della commissione a base di gara pari a € 1,00, con un numero di decimali massimo di 3 (**troncamento al terzo decimale**).

I 25 punti a disposizione saranno attribuiti con il criterio che segue.

In sede di valutazione delle offerte verrà assegnato il coefficiente da 0 a 1 secondo la formula che segue, precisando che nei calcoli relativi alla formula sotto riportata si terrà conto dei valori fino alla quinta cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Verrà assegnato il coefficiente 1 al concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale più alto rispetto all'importo della commissione a base di gara pari a € 1,00. Per le altre offerte il coefficiente da assegnare sarà determinato secondo la seguente formula:

Punti	25
$Cx=RO/RM$	
dove:	
Cx = coefficiente attribuito al concorrente x	
RO = ribasso percentuale offerto dal concorrente x	
RM = ribasso percentuale più alto fra quelli presentati	
$Px = 25 * Cx$	Px =Punteggio attribuito

Conclusa l'operazione di calcolo dei coefficienti, verranno assegnati i punteggi ad ogni offerta, moltiplicando i coefficienti, con un massimo di cinque decimali, arrotondato all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, assegnati ad ogni concorrente, per il punteggio massimo di 25 punti previsti per l'Elemento A4.

Critero A5 – POS: Commissioni a carico dell'ente sul transato tramite sistema di pagamento POS - Punti max 25

Ribasso percentuale su percentuale di commissione da applicarsi sugli incassi da Pagobancomat e dalle carte di credito a base di gara pari a 1,50%, con un numero di decimali massimo di 3 (**troncamento al terzo decimale**).

I 25 punti a disposizione saranno attribuiti con il criterio che segue.

In sede di valutazione delle offerte verrà assegnato il coefficiente da 0 a 1 secondo la formula che segue, precisando che nei calcoli relativi alla formula sotto riportata si terrà conto dei valori fino alla quinta cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Verrà assegnato il coefficiente 1 al concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale più alto rispetto alla percentuale di commissione da applicarsi sugli incassi da Pagobancomat e dalle carte di credito a base di gara

pari a 1,50%. Per le altre offerte il coefficiente da assegnare sarà determinato secondo la seguente formula:

Punti	25
$C_x = RO/RM$	
dove:	
C_x = coefficiente attribuito al concorrente x	
RO = ribasso percentuale offerto dal concorrente x	
RM = ribasso percentuale più alto fra quelli presentati	
$P_x = 25 * C_x$	P_x =Punteggio attribuito

Conclusa l'operazione di calcolo dei coefficienti, verranno assegnati i punteggi ad ogni offerta, moltiplicando i coefficienti, con un massimo di cinque decimali, arrotondato all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, assegnati ad ogni concorrente, per il punteggio massimo di 25 punti previsti per l'Elemento A5.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione esclusivamente tabellari di cui al punto 17.1 (si veda quanto previsto al punto 17.1 per le modalità/formule di calcolo previste per i singoli criteri).

Non è prevista una soglia minima di sbarramento.

Non si effettuerà la seconda riparametrazione al livello del punteggio tecnico complessivo degli offerenti ammessi.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Criterio B – Offerta economica/Corrispettivo annuo - Punti max 10

Ribasso percentuale sul prezzo unitario a base di gara (IVA esente), per l'importo totale di € 8.000,00, con un numero di decimali massimo di 3 (**troncamento al terzo decimale**).

I 10 punti a disposizione saranno attribuiti con il criterio che segue.

In sede di valutazione delle offerte economiche verrà assegnato il coefficiente da 0 a 1 secondo la formula che segue, precisando che nei calcoli relativi alla formula sotto riportata si terrà conto dei valori fino alla quinta cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Verrà assegnato il coefficiente 1 al concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale unico più alto da applicare al prezzo unitario posto a base di gara, per l'importo totale di € 8.000,00 (IVA esente). Per le altre offerte il coefficiente da assegnare sarà determinato secondo la seguente formula:

Punti	10
$C_x = RO/RM$	
dove:	
C_x = coefficiente attribuito al concorrente x	
RO = ribasso percentuale offerto dal concorrente x	
RM = ribasso percentuale più alto fra quelli presentati	
$P_x = 10 * C_x$	P_x =Punteggio attribuito

Conclusa l'operazione di calcolo dei coefficienti, verranno assegnati i punteggi ad ogni offerta, moltiplicando i coefficienti, con un massimo di cinque decimali, arrotondato all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, assegnati ad ogni concorrente, per il punteggio massimo di 10 punti previsti per il criterio relativo all'offerta economica.

È causa di esclusione diretta l'inserimento dell'offerta economica nella busta B.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Risulterà primo in graduatoria il concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato: sommatoria dei punteggi ottenuti nell'offerta tecnica (criteri A1+A2+A3+A4+A5) e del punteggio ottenuto dall'offerta economica (criterio B).

Si precisa anche che, qualora un concorrente venga escluso **in una fase successiva a quella di formazione della graduatoria di competenza della commissione giudicatrice, ma in ogni caso prima dell'adozione della determina di aggiudicazione** (come ad es. in caso di esclusione per anomalia da parte del R.U.P. oppure qualora, in sede di verifica dei requisiti della prima in graduatoria, si riscontri la sussistenza di una causa di esclusione prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione), si effettuerà una **rideterminazione della graduatoria** effettuando una nuova riparametrazione dei punteggi delle offerte tecniche ed un nuovo calcolo dei coefficienti da attribuirsi ai criteri di valutazione con formule "interdipendenti" nelle quali il punteggio attribuito a ciascuna offerta dipende dalle altre offerte, compreso quello per le offerte economiche, senza tener conto, nei calcoli, della/e offerta/e esclusa/e.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice, che sarà composta da n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella specifica scheda relativa all'appalto (cliccare visualizza scheda), vedere sezione denominata "[Atti e documenti \(art.29 c.1 D.lgs 50/2016\)](#)".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Per quanto non previsto nella presente lettera di invito – si veda in ordine alle modalità di svolgimento delle operazioni di gara: art. 13 del "Regolamento dei contratti" del Comune di Russi.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute **che non sono pubbliche**. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta (per le modalità di collegamento si rimanda al paragrafo 1.1).

Sul punto si precisa ancora che la procedura è condotta tramite una piattaforma telematica che consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi del procedimento tramite il portale;
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara;

pertanto, non si prevedono sedute pubbliche con possibilità, da parte di un rappresentante degli offerenti, di presenziare nel luogo fisico dove si svolgeranno le sedute stesse analogamente alle gare svolte con tradizionale modalità cartacea.

L'Amministrazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il R.U.P., quale organo monocratico accede alla documentazione amministrativa (**busta A**) di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il R.U.P. provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- b) proporre al competente Responsabile di Area della stazione appaltante competente l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

In tale seduta commissione giudicatrice procederà all'**apertura delle buste telematiche relative alle offerte tecniche** e preliminarmente, verificherà la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e la corretta sottoscrizione digitale degli stessi.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando.

La commissione giudicatrice concluse le operazioni di attribuzione dei punteggi e di riparametrazione rende visibile tramite Piattaforma ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici (relativi agli aspetti qualitativo discrezionali) attribuiti alle singole offerte;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Successivamente, in seduta pubblica (comunicata tramite la Piattaforma e via PEC ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 19), la commissione procederà all'apertura della **busta C** contenente l'offerta economica quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, in base alla formula indicata al precedente paragrafo 17.4.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al R.U.P.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, qualora individui offerte nelle quali, sia i punti relativi al prezzo che la somma dei punti relativi all'offerta tecnica superano i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice (la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima della riparametrazione), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la

seduta pubblica dando comunicazione al R.U.P., che procederà alla verifica di anomalia dell'offerta secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Il R.U.P. propone l'esclusione per le predette fattispecie al competente Responsabile di Area della stazione appaltante - che procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'**art. 97, comma 3, del Codice**, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a **15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P. con l'eventuale supporto della commissione qualora lo stesso R.U.P. lo ritenga necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine **perentorio** per il riscontro.

Il R.U.P. procederà a proporre al Responsabile di Area l'adozione del provvedimento di esclusione nei confronti delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE

Il R.U.P., formulerà la proposta di aggiudicazione al Responsabile di Area della stazione appaltante in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, sulla base della graduatoria finale approvata dalla commissione giudicatrice e procedendo con i successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Il R.U.P. procede, prima di presentare la proposta di aggiudicazione al Responsabile di Area competente, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il **costo del personale** non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata dal Responsabile di Area competente.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà ai sensi dell'art. 81, comma 2 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta agli enti interessati qualora il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti anche temporanei o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati.

La comunicazione dell'aggiudicazione, ancorché sospesa nell'efficacia per la verifica dei requisiti in campo all'aggiudicatario, sarà immediatamente efficace nei confronti dei contro interessati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).

Consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione, **sia essa o meno efficace**, da parte del competente Responsabile di Area della stazione appaltante.

23.2 STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 13 D.lgs. 50/2016, secondo le prescrizioni del dettato normativo.

La stipulazione del contratto avverrà mediante la sottoscrizione della convenzione, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.

In caso di rinuncia della impresa aggiudicatario o di mancata sottoscrizione della convenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di assegnare il servizio a favore dell'offerta immediatamente seguente nella graduatoria costituita in sede di gara, e così di seguito.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula della convenzione può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La sottoscrizione della convenzione è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, entro il termine di 20 giorni dalla lettera di richiesta, della seguente documentazione e dichiarazioni:

- a) Garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice**
- b) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000;**
- c) rimborso delle spese delle pubblicazioni.**

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

N. B. Le spese sono stimate in via presuntiva in circa € 2.000,00, ma che potranno essere quantificate precisamente solo successivamente.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative

modalità di pagamento.

Si precisa che, le mancate produzioni nei termini sopra indicati **entro 3 giorni lavorativi dal sollecito**, potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante.

In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi configurate nei due capoversi precedenti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto e stipulare il contratto con l'operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. **Si precisa che in tutti questi casi e successivamente all'aggiudicazione, la graduatoria si considererà consolidata e quindi non si effettueranno più calcoli o riparametrazioni, ma si procederà semplicemente ad uno scorrimento della graduatoria stessa.**

Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, **anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice**, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico **bancario** o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicati all'indirizzo <https://www.comune.russi.ra.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corrruzione-e-dellillegalita/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corrruzione-e-della-trasparenza-2020-2022>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell’ambito del presente affidamento, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, nè nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. **I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.**

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito “profilo del committente” della Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Reg. UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE si evidenzia che il **Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Russi/; Responsabile della Protezione dei Dati è la società Lepida S.pa. (dpo-team@lepida.it)**.

L'Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione della presente procedura di gara il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Dott. Omar Laghi.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
Dott. Omar Laghi

documento firmato digitalmente